

Esente dal contributo unificato

N. 332/16 REG.PROV.COLL.
N. 01398/2015 REG.RIC.
N. 01399/2015 REG.RIC.

Comune di S. Marzano sul Sarno
Prot. N° 2454
Spedita il _____
Arrivata il 12-02-2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2015, proposto da:
Andrea Annunziata, Vincenzo Marrazzo, Angela Maria Calabrese,
Filomena Fallo e Pasqualina Forsellino, rappresentati e difesi dagli
avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino e Pasquale Annunziata, con
domicilio eletto in Salerno, piazza Sant'Agostino n. 29;

contro

Comune di San Marzano sul Sarno, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Tortora, con domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria
del TAR;

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliato in Salerno, corso
Vittorio Emanuele n.58;

Commissione Circondariale relativa al Comune di San Marzano sul

Sarno;

nei confronti di

Cosimo Annunziata, Andrea Oliva, Marco Iaquinandi, Teresa Palma, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Giasi, con domicilio eletto in Salerno, via C.Pisacane n. 12, presso l'avv. G.Giasi;

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:
Gerolamo Oliva, Antonio Gaudio, Celeste Desiderio, Gennaro Adinolfi, Maria Luisa Schiavone, Salvatore Schiavone, Raffaele Marsico, Marco Pagano, Giulio Franza, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino e Pasquale Annunziata, con domicilio eletto in Salerno, piazza Sant'Agostino n. 29;

contro

Comune di San Marzano sul Sarno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tortora, con domicilio in Salerno, presso la Segreteria del TAR;

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

Commissione Circondariale relativa al Comune di San Marzano sul Sarno;

nei confronti di

Cosimo Annunziata, Francesca Barretta, Colomba Farina, Andrea

Oliva, Raffaele Belvedere, Marco Iaquinardi, Francesco Carraturo, Aurelio Calenda, Silvio Oliva, Teresa Palma, Jessica Iannone, Rachele Perretta, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Giasi, con domicilio eletto in Salerno, via C.Pisacane n. 12, presso l'avv. G.Giasi;

Vincenzo Marrazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pina Micuccio, con domicilio eletto in Salerno, p.zza Sant'Agostino n. 29, presso l'avv. Paolino;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di San Marzano sul Sarno, di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale di San Marzano sul Sarno del 1°.6.2015, dei verbali delle operazioni elettorali relative alle sezioni da n. 1 a n. 9, di tutti gli atti connessi e consequenziali, nonché per la rinnovazione delle operazioni di voto

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Marzano sul Sarno, del Ministero dell'Interno, di Cosimo Annunziata, Andrea Oliva, Marco Iaquinandi, Teresa Palma, Francesca Barretta, Colomba Farina, Raffaele Belvedere, Francesco Carraturo, Aurelio Calenda, Silvio Oliva, Jessica Iannone, Rachele Perretta e Vincenzo Marrazzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Deve premettersi che, come documentato in data 1.12.2015, la parte promotrice del ricorso n. 1398/2015 ha provveduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata Peretta Rachele, così tempestivamente ottemperando all'ordinanza n. 2159/2015.

Sempre in via preliminare, deve essere disposta l'estromissione dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva, del Ministero dell'Interno e della Commissione Elettorale Circondariale del Comune di San Marzano sul Sarno, come eccepito dalla difesa erariale (in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4442 del 23 settembre 2015).

Infine, deve evidenziarsi l'impossibilità di prendere in considerazione la memoria ed i documenti prodotti in data 8.2.2016 dal controinteressato Cosimo Annunziata, in considerazione della tardività della produzione.

Nel merito, espongono i promotori del ricorso suindicato, nella rispettiva qualità di candidato alla carica di Sindaco (Andrea Annunziata) e di consiglieri comunali di minoranza (Vincenzo Marrazzo, Angela Maria Calabrese, Filomena Fallo e Pasqualina

Forsellino), oltre che nella comune qualità di cittadini elettori del Comune di San Marzano sul Sarno, avente una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nonché i promotori del ricorso riunito n. 1399/2015, nella veste di cittadini elettori del Comune di San Marzano sul Sarno, che alla competizione elettorale tenutasi in data 31.5.2015, per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale, hanno preso parte tre candidati alla carica di Sindaco, i quali hanno riportato i seguenti risultati:

- 1) Cosimo Annunziata, con la lista "Cosimo Annunziata": voti 2999;
- 2) Lorenzo De Girolamo Del Muro, con la lista Sinistra per San Marzano": voti 171;
- 3) Andrea Annunziata, con la lista "Insieme per costruire": voti 2918.

Avverso gli atti del procedimento elettorale, siccome lesivi per i ricorrenti, vengono quindi formulate le censure che seguono, distinte per Sezione di riferimento, in corrispondenza delle quali, per ragioni di sinteticità, saranno anche formulate le considerazioni di questo Tribunale, alla luce delle risultanze dell'istruttoria espletata:

1) Sezione n. 1.

1.a) Sulla scorta del verbale elettorale non è dato conoscere a che ora le operazioni elettorali si sono concluse, essendo stata omessa la compilazione del relativo paragrafo (33), necessaria anche al fine di verificare il rispetto dell'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 132/1993.

La doglianza non è meritevole di accoglimento.

Premesso che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.P.R. n. 132 del 28 aprile (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali), "le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni", e che nessuna censura è stata formulata in ricorso al fine di contestare il rispetto dei suindicati limiti temporali (che devono quindi ritenersi presumibilmente osservati nella fattispecie in esame), non può non richiamarsi quanto già statuito in sede giurisprudenziale, nel senso che "la nullità va sanzionata esclusivamente per quelle irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento delle relative operazioni per le quali l'ordinamento espressamente preveda tale conseguenza e che abbiano compromesso l'accertamento reale della volontà del corpo elettorale" (Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 81), categoria invalidante alla quale non appare riconducibile l'omissione de qua.

1.b) Vi sono diverse correzioni apportate al par. 5 del verbale, relativamente al numero di elettori della sezione, al numero delle schede autenticate, alle schede firmate dai singoli scrutatori ed a quelle autenticate, risultando, a seguito delle correzioni, che il Presidente "accerta il numero degli elettori della sezione pari a 902 di cui 898 elettori della sezione e 4 elettori cittadini di altro Stato membro dell'U.E.", "apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori

iscritti nelle liste della sezione”, “attesta che il numero delle schede da autenticare è pari a 902” (ovvero 903) ed “imprime il bollo sulla facciata esterna di ciascuna scheda e da’ atto che sono state bollate in tutto 902 (ovvero 903) schede”.

La circostanza dedotta non è produttiva di effetti invalidanti a carico degli atti impugnati, dovendo condividersi quanto già affermato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 12034 del 1° dicembre 2014), nel senso che “nei giudizi elettorali vale il principio per cui le irregolarità meramente formali non possono dar luogo alla caducazione delle operazioni elettorali, perché la presenza di cancellature e correzioni non può essere considerata elemento sufficiente ed univoco per ritenere esistente un rapporto tra esse e l’asserita illegittimità delle operazioni elettorali, laddove le cancellature e le correzioni potrebbero anche trovare spiegazione nella superficialità o nella scarsa dimestichezza dei componenti del seggio con i verbali e con gli atti pubblici”.

Del resto, l’incertezza conseguente alla correzione concernente il numero delle schede da autenticare e quelle effettivamente autenticate, che non rende facilmente comprensibile se le stesse siano in numero di 902 o 903, è agevolmente superabile facendo leva, quando al primo dato, sul numero degli elettori iscritti nella sezione e degli elettori cittadini di altro Stato membro dell’UE (pag. 9), quanto al secondo, sulla somma delle schede firmate da ciascun scrutatore (pag. 10): tali elementi consentono quindi di risolvere il

dubbio di cui sopra, nel senso che sia le schede da autenticare che quelle autenticate corrispondono al n.ro di 902.

1.c) Al par. 17, pag. 27, del verbale, nella tabella “votanti della sezione”, sono indicati dati incongruenti e contraddittori, ovvero:

- n. 898 elettori “iscritti nelle liste della sezione che hanno votato” e n. 2 elettori “non iscritti nelle liste della sezione che hanno votato... in base ad attestazione del Sindaco”, per un totale di n. 900 elettori;
- n. 606 “totale dei votanti della sezione”.

La discrasia lamentata è priva di riflessi invalidanti, costituendo evidentemente frutto di un mero errore materiale, essendo stati erroneamente trascritto, nel paragrafo relativo agli “elettori iscritti nelle liste della sezione che hanno votato”, il numero degli elettori iscritti nella lista della sezione, come si evince anche dal confronto con il par. 5.

1.d) La trascrizione di tutti i dati presenti nel verbale è stata effettuata con matita e successivamente gli stessi sono stati ricalcati a penna.

La censura non individua profili invalidanti, essendo il suddetto modus operandi agevolmente spiegabile con l'esigenza prudenziale di compilare il verbale con modalità atte a consentire la correzione dei dati a seguito di ulteriori controlli posti in essere dai componenti della commissione elettorale.

1.e) Il par. 20 manca della indicazione delle “schede autenticate non utilizzate per la votazione” né risulta accertato che “il numero delle schede autenticate non utilizzate corrisponde oppure non

corrisponde...al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla medesima... che non hanno votato”, né indica i motivi “in caso di mancata corrispondenza”: ne consegue che i verbali sono privi dei dati necessari atti a consentire la verifica della correttezza delle operazioni elettorali e che non è possibile avere certezza e/o contezza del numero di schede autenticate non utilizzate e del numero delle schede non autenticate, né quale sia la sorte delle schede autenticate non utilizzate, anche tenuto conto che al Presidente della Sezione sono state consegnate n. 995 schede.

Al fine di verificare se le omissioni lamentate avessero carattere meramente formale o fossero invece indicative di uno svolgimento del procedimento elettorale privo dei necessari crismi di regolarità e trasparenza, il Tribunale, mediante la citata ordinanza n. 2159/2015, integrata con l'ordinanza n. 2334/2015, ha disposto incumbenti istruttori, demandandone l'esecuzione alla Prefettura di Salerno, i quali hanno consentito di acclarare, relativamente alla Sezione di cui si tratta, che il numero degli elettori che non hanno votato, pari a 299, non corrisponde al numero delle schede autenticate non utilizzate, pari a 297.

Il difensore del Comune di S. Marzano sul Sarno ha evidenziato che la differenza è spiegabile con il fatto che hanno votato due elettori autorizzati in base ad attestazione del Sindaco, come si evince alla pag. 5 del verbale e come confermato dalle attestazioni prot. nn. 8601/2015 ed 8602/2015, prodotte agli atti, mentre il Presidente

della Sezione non ha provveduto ad autenticare le due schede necessarie per il voto dei suddetti due elettori, come si evince dalla mancata compilazione della pag. 10 del verbale (“elettori non iscritti nelle liste elettorali della sezione ma ammessi al voto nella sezione”).

La deduzione difensiva comunale è condivisibile, offrendo una plausibile spiegazione della discrasia rilevata dall'organo verificatore, che pertanto risulta insuscettibile di produrre effetti invalidanti nei confronti degli atti impugnati.

Del resto, la stessa parte ricorrente non ha contestato nel merito la suddetta ricostruzione esplicativa, limitandosi ad eccepire la tardiva produzione dei documenti suindicati: deve tuttavia rilevarsi che, anche prescindendo dalla loro utilizzabilità processuale, le allegazioni difensive comunali, per la loro intrinseca attendibilità, consentono di prescindere dal corredo documentale tardivamente depositato agli atti del giudizio.

Sezione n. 2.

2.1) Nel verbale di Sezione si legge che i votanti sono n. 626 di cui n. 623 elettori della sezione e n. 3 cittadini di altro Stato membro dell'UE, che il Presidente “apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione”, “attesta che il numero delle schede da autenticare è pari a 623” ed “imprime il bollo sulla facciata esterna di ciascuna scheda e da' atto che sono state bollate in tutto 623 schede”.

Tanto premesso, il par. 20 manca della indicazione delle “schede autenticate non utilizzate per la votazione” né risulta accertato che “il numero delle schede autenticate non utilizzate corrisponde oppure non corrisponde...al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla medesima... che non hanno votato”, né indica i motivi “in caso di mancata corrispondenza”: ne consegue che i verbali sono privi dei dati necessari atti a consentire la verifica della correttezza delle operazioni elettorali ed in particolare il riscontro preventivo dell'effettivo numero di schede utilizzate e votate, né si comprende quale sia la sorte delle schede autenticate non utilizzate.

La censura è infondata, essendo emerso dalle verifiche istruttorie espletate che il numero degli elettori iscritti che non hanno votato, pari a 136, corrisponde al numero delle schede autenticate non utilizzate.

Sezione n. 3.

3.a) Sulla scorta del verbale, non è dato conoscere a che ora le operazioni elettorali si sono concluse, essendo stata omessa la compilazione del relativo paragrafo (33), necessaria anche al fine di verificare il rispetto dell'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 132/1993.

L'infondatezza della censura è stata già illustrata con riferimento alla Sezione n. 1, per cui può rinviarsi alle relative considerazioni.

3.b) Vi sono diverse correzioni apportate al par. 30, nella parte concernente il “risultato dello scrutinio relativo ai candidati alla

carica di sindaco e alle liste” ed il “risultato dello scrutinio relativo ai voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale”. Anche con riguardo alla censura in esame, non possono che richiamarsi, a dimostrazione della sua infondatezza, i rilievi già svolti in relazione alla Sezione n. 1.

3.c) Al par. 5 risulta che il Presidente “apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione”, “attesta che il numero delle schede da autenticare è pari a 642” ed “imprime il bollo sulla facciata esterna di ciascuna scheda e da’ atto che sono state bollate in tutto 642 schede” con il timbro della sezione n. 70833; nel par. 17 (votanti della sezione) è precisato che gli elettori iscritti nelle liste della sezione che hanno votato sono pari a 642; al par. 20 il Presidente accerta che “le schede autenticate non utilizzate per la votazione” sono pari a 642”, senza tuttavia indicare se “il numero delle schede autenticate non utilizzate corrisponde oppure non corrisponde...al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla medesima... che non hanno votato”, né indica i motivi “in caso di mancata corrispondenza”.

Inoltre, non è dato comprendere dal verbale quanti siano gli elettori iscritti nella sezione che hanno votato e quante siano le schede autenticate non utilizzate, avendo il Presidente indicato 642 elettori iscritti, 642 schede autenticate, 642 elettori che hanno votato e 642 schede autenticate non utilizzate: quindi, in considerazione della

totale inattendibilità del verbale di sezione, non è dato comprendere quante siano le schede autenticate e non utilizzate.

La mancata indicazione delle schede autenticate e non utilizzate e la mancata verbalizzazione della corrispondenza tra le schede autenticate non utilizzate ed il numero di elettori iscritti nella sezione che non hanno votato impedisce il riscontro preventivo dell'effettivo numero di schede utilizzate e votate, con la conseguente illegittimità dei risultati elettorali riferibili alla sezione.

Anche in questo caso non si comprende quale sia la sorte delle schede autenticate non utilizzate.

La censura è meritevole di accoglimento, essendo emerso dall'istruttoria espletata che il numero delle schede autenticate non utilizzate, pari a 141, non corrisponde a quello degli elettori iscritti che non hanno votato, pari a 101.

Invero, come già evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, n. 47 del 5 febbraio 2014), "la normativa riguardante il procedimento elettorale disciplina in modo rigoroso i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e di verbalizzazione delle stesse, ponendo a carico del presidente della sezione precisi e puntuali obblighi inerenti:

- la determinazione del numero di schede che è necessario autenticare sulla base del numero di elettori iscritti nella lista sezionale (art. 47, 4° comma d.p.r. 570/1960 e succ. mod. e integr.);
- l'accertamento del numero dei votanti alla chiusura delle operazioni

di voto (art. 53, 1° comma, n. 2);

- il riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate che dovranno corrispondere al numero degli elettori iscritti che non hanno votato (art. 53, 1° comma, n. 3);

- la verifica della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (art. 63, 4° comma).

Si tratta, a ben vedere, di operazioni tassative, che devono essere eseguite nell'ordine indicato dalla legge, dovendosene dare pedissequa ed adeguata contezza nel processo verbale sezione, essendo mirate a garantire la legittimità, la trasparenza e la regolarità della votazione e dello scrutinio e, quindi, la genuinità del risultato finale.

In particolare, le formalità inerenti la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente consegnate alla sezione ed autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate, ma non utilizzate ed indicate nel verbale ai sensi dell'art. 53 cit. è preordinata a garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale. Se ne è, coerentemente, dedotto che la mera identità numerica tra schede votate e numero dei votanti non è, in sé considerata, prova della correttezza del procedimento elettorale, laddove sia rilevata la mancanza di schede autenticate e non votate, per la cui integrità la legge prescrive le particolari operazioni sopra richiamate, potendo tale anomalia essere

di per sé causa di nullità per il pericolo di alterazione dei risultati elettorali (CdS, n. 1042/1991), confermandosi la conseguente necessità di annullare le operazioni di voto, sia nelle ipotesi in cui non sia stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate, sia nelle ipotesi in cui il numero delle schede autenticate ma non utilizzate risulti in verbale inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3323), sia, infine, nelle ipotesi in cui (come, appunto, nelle fattispecie in esame) non sussista la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.

A ben vedere, la violazione di tali regole imporrebbe l'obbligo di annullare le operazioni di voto indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente riesca a dare la prova che le irregolarità rilevate siano tali da incidere sul risultato elettorale (cd. principio di resistenza) trattandosi di regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità della votazione e dello scrutinio.

Vero è che nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione, se l'illegittimità denunciata

al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi. Tuttavia, tale regola non appare utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali quali, ad esempio, l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda, la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate”.

Più recentemente, questo stesso Tribunale ha evidenziato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 2362 del 24 aprile 2015) che “le regole minime da osservare per pervenire alla conservazione delle operazioni elettorali - pur a fronte di incongruenze o carenze di verbalizzazione - sono costituite, in applicazione del principio della strumentalità delle forme (e sulla base del dato normativo costituito dagli articoli 53, 63 e 68 D.P.R. n. 570/1960), dalla esatta corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate (cfr. C.d.S., sez. V, 27/06/2011, n. 3829 cit.; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 15/03/2012, n. 2550; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 10/04/2014, n. 1097), nonché dalla esatta corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato (TAR Campania, Napoli, sez. II, 19/12/2014, n. 6840). L'esatta coincidenza in concreto di questi dati numerici

(espressamente prevista dalle richiamate disposizioni normative), da un lato garantisce l'esatto svolgimento delle operazioni di voto, in quanto dimostra che non vi sono state alterazioni nelle modalità di espletamento del procedimento elettorale, e dall'altro esclude che le (apparenti) irregolarità emergenti dai verbali abbiano realmente influito sulla libera espressione del voto del corpo elettorale. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza ha così ritenuto che l'irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ma non utilizzate possa comportare l'annullamento delle operazioni elettorali, ma solo a condizione che non risulti possibile ricostruire, comunque, il dato mancante e quindi l'esatto svolgimento delle operazioni di voto (C.d.S., sez. V, 27/06/2011, n. 3829 cit.; C.d.S., Sez. V, 18 febbraio 1992 n. 133). Analogamente, quanto alla irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate, osserva il Collego che la giurisprudenza formatasi in materia ha ritenuto che da tale vizio non deriva, per le medesime considerazioni in precedenza espresse, alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto e che la irregolarità è irrilevante, non essendo idonea a compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (C.d.S., sez. V, 27/06/2011, n. 3829 cit., nonché C.d.S., sez. V, 20 maggio 2008, n. 2390)".

Ebbene, il Tribunale ritiene che, sebbene la citata giurisprudenza non sia condivisibile laddove propone una soluzione demolitoria anche

nell'ipotesi di mera omessa verbalizzazione dei dati suindicati (la quale offre un principio di prova in ordine alla compromissione delle garanzie di trasparenza e correttezza del procedimento elettorale, il quale può tuttavia risultare sconfessato laddove, eseguiti i debiti approfondimenti istruttori, risulti di fatto che nessuna divergenza sia rilevabile tra il numero delle schede autenticate, da un lato, e la somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori con quelle non utilizzate, dall'altro), la stessa non possa che essere condivisa qualora le risultanze istruttorie confermino i dubbi circa la genuinità del risultato elettorale che le omissioni nella compilazione del verbale avevano fatto emergere.

Deve solo osservarsi, per concludere sul punto, che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della censura de qua (così come dei ricorsi in esame, complessivamente considerati) formulata dalle parti resistenti, sulla scorta del fatto che nella sezione n. 3 il candidato Sindaco ricorrente ha ottenuto 283 voti, a fronte dei 221 ottenuti dal Sindaco eletto, con la conseguente carenza di interesse all'accoglimento della stessa: basti osservare che, atteso il non eccessivo divario tra i risultati elettorali conseguiti dai suddetti, la rinnovazione delle operazioni elettorali, anche solo limitatamente (ma si vedrà che così non è) alla Sezione n. 3, sarebbe astrattamente suscettibile di modificare (attraverso, per ipotesi, l'attribuzione al candidato ricorrente, anche solo in parte, dei voti già espressi in favore del candidato Sindaco eletto) in senso decisivo il risultato

della competizione.

Resta altresì superata, dai rilievi svolti, l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, incentrata sia sul fatto che le circostanze dedotte dai ricorrenti integrerebbero mere irregolarità, inidonee ad alterare la volontà degli elettori, sia sul fatto che i suoi promotori non avrebbero fornito alcuna prova dell'interesse ad agire, prova che risulta invece insita nelle ripercussioni che le illegittimità lamentate, come si è visto, hanno potenzialmente avuto sulle necessarie garanzie di corrispondenza del risultato elettorale alla volontà degli elettori.

3.d) A seguito di accesso agli atti è emerso che il Presidente della Sezione, in data 1.6.2015, ha sporto denuncia di furto del timbro per la vidimazione delle schede n. 84330, dichiarando che il furto "è avvenuto sicuramente dopo le ore 4,00 odierne in quanto fino a quel momento è stato da me utilizzato per annullare le schede nulle o bianche nel corso dello scrutinio".

Inoltre, in data 1.6.2015, su foglio recante dubbia intestazione, il Sindaco uscente e neoeletto ha inviato alla Prefettura di Salerno una nota (n. 8687) con la quale dichiara che "oltre quanto esposto nel verbale di denuncia, si può riferire che detto bollo della sezione è stato regolarmente apposto sulle buste contenenti le liste elettorali e le schede autenticate e quelle non autenticate non utilizzate per la votazione, al termine delle operazioni di voto e prima dell'inizio dello scrutinio".

In calce alla medesima nota risulta apposta a penna la dicitura “ore 12,05 – si consegna un timbro sigillato per le operazioni di scrutinio comunale al vigile M.llo Oliva Nicola del Comune di San Marzano sul Sarno. Per ricevuta Oliva Nicola”.

Tanto premesso, non si comprende in base a quali elementi il sindaco neoeletto abbia potuto “riferire” che il timbro oggetto di furto era stato regolarmente apposto sui documenti elettorali e secondo quali modalità la Prefettura abbia consegnato al vigile urbano il timbro sostitutivo con relativo numero.

La censura non può essere accolta, poiché le circostanze allegate sono inidonee a rappresentare vizi invalidanti a carico del procedimento elettorale: da un lato, la nota sindacale richiamata è estranea al procedimento elettorale, dall'altro lato, non è chiaro quali modalità avrebbero dovuto essere osservate per consegnare al vigile urbano il timbro sostitutivo.

Inoltre, poiché la denuncia di furto è stata effettuata in data 1.6.2015, alle ore 8.59, mentre le operazioni di scrutinio delle elezioni comunali sono iniziate alle ore 14,00 dello stesso giorno, l'affermazione del denunciante, secondo cui “il furto del predetto sigillo non ha assolutamente compromesso lo scrutinio che era già terminato”, fa evidentemente riferimento alle elezioni regionali.

In ogni caso, non è chiarito dai ricorrenti sotto quali aspetti il furto del timbro avrebbe pregiudicato lo svolgimento ed il risultato del procedimento elettorale.

3.e) Diverse correzioni risultano apportate al par. 30 nella parte concernente il “risultato dello scrutinio relativo ai candidati alla carica di Sindaco e alle liste” ed al “risultato dello scrutinio relativo ai voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale”. Anche a tale proposito, non può che rinviarsi alle considerazioni formulate in relazione alla Sezione n. 1.

Sezione n. 4.

4.a) Sulla scorta del verbale non è dato conoscere a che ora le operazioni elettorali si sono concluse, essendo stata omessa la compilazione del relativo paragrafo (33), necessaria anche al fine di verificare il rispetto dell'art. 13, comma 2, d.P.R. n. 132/1993.

Si rinvia, anche a tale riguardo, ai rilievi già svolti con riferimento alla Sezione n. 1.

4.b) Al par. 5 emerge che i votanti sono 896; quindi, il Presidente “apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione”, “attesta che il numero delle schede da autenticare è pari a 896” ed “imprime il bollo sulla facciata esterna di ciascuna scheda e da' atto che sono state bollate in tutto 896 schede”.

Tanto premesso, il par. 20 manca della indicazione delle “schede autenticate non utilizzate per la votazione” né risulta accertato che “il numero delle schede autenticate non utilizzate corrisponde oppure non corrisponde...al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla medesima... che non hanno votato”, né

indica i motivi “in caso di mancata corrispondenza”.

La mancata indicazione delle schede autenticate e non utilizzate e la mancata verbalizzazione della corrispondenza tra le schede autenticate non utilizzate ed il numero di elettori iscritti nella sezione che non hanno votato impedisce il riscontro preventivo dell'effettivo numero di schede utilizzate e votate, con la conseguente illegittimità dei risultati elettorali riferibili alla sezione.

Anche in questo caso non si comprende quale sia la sorte delle schede autenticate non utilizzate.

La doglianza è meritevole di accoglimento, avendo l'organo verificatore appurato che il numero delle schede autenticate non utilizzate (139) non corrisponde a quello degli elettori che non hanno votato (141): basta a tale proposito richiamare le considerazioni formulate con riferimento alla Sezione n. 3.

Sezione n. 5.

5.a) Al par. 5 emerge che i votanti sono 811; quindi, il Presidente “apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione”, “attesta che il numero delle schede da autenticare è pari a 811” ed “imprime il bollo sulla facciata esterna di ciascuna scheda e da' atto che sono state bollate in tutto 811 schede”.

Tanto premesso, dal par. 20 emerge che le “schede autenticate non utilizzate per la votazione sono n. 159”, ma il dato è erroneo in quanto, se sono state autenticate n. 811 schede e sono state utilizzate

dagli elettori che hanno votato n. 653 schede, le schede residue dovrebbero essere 158 e non 159.

Inoltre non risulta accertata la corrispondenza tra “il numero delle schede autenticate non utilizzate ed il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato”, né sono indicati i motivi “in caso di mancata corrispondenza”.

La censura è fondata.

L'organo incaricato della verifica ha infatti accertato che il numero delle schede autenticate non utilizzate, pari a 159, non corrisponde a quello degli elettori iscritti che non hanno votato, pari a 158: si rinvia al riguardo ai rilievi formulati in relazione alla Sezione n. 3.

Sezione n. 6.

6.a) Dal par. 5 emerge che i votanti sono 1001; quindi, il Presidente “apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione”, “attesta che il numero delle schede da autenticare è pari a 1001” ed “imprime il bollo sulla facciata esterna di ciascuna scheda e da' atto che sono state bollate in tutto 1001 schede”.

Tanto premesso, il par. 20 non indica il numero di “schede autenticate non utilizzate per la votazione” né risulta accertata la corrispondenza tra “il numero delle schede autenticate non utilizzate ed il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato” ovvero indicati i motivi “in caso di mancata

corrispondenza”.

Ne consegue che i verbali sono privi dei dati necessari atti a consentire la verifica della correttezza delle operazioni elettorali ed in particolare il riscontro preventivo dell'effettivo numero di schede utilizzate e votate, né si comprende quale sia la sorte delle schede autenticate non utilizzate.

La censura è infondata, essendo emerso, all'esito della disposta verifica, la corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate a quello degli elettori iscritti che non hanno votato, pari in entrambi i casi a 157.

Sezione n. 7.

7.a) Dal par. 5 emerge che i votanti sono 953; quindi, il Presidente “apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione”, “attesta che il numero delle schede da autenticare è pari a 953” ed “imprime il bollo sulla facciata esterna di ciascuna scheda e da' atto che sono state bollate in tutto 953 schede”.

Tanto premesso, dal par. 20 emerge che le “schede autenticate non utilizzate per la votazione sono n. 153”, ma non risulta accertata la corrispondenza tra “il numero delle schede autenticate non utilizzate ed il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato”, né vengono indicati i motivi “in caso di mancata corrispondenza”.

Sulla base dei dati forniti, le schede autenticate e non utilizzate per la

votazione dovrebbero essere n. 176, ma nel par. 20 emerge che le schede medesime sono n. 153, con una differenza in meno di ben 23 schede.

La censura è infondata, essendo risultato, all'esito della disposta verifica, la corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate a quello degli elettori iscritti che non hanno votato, pari in entrambi i casi a 176.

Sezione n. 8.

8.a) Dal par. 5 emerge che i votanti sono 1031; quindi, il Presidente “apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione”, “attesta che il numero delle schede da autenticare è pari a 1030” ed “imprime il bollo sulla facciata esterna di ciascuna scheda e da' atto che sono state bollate in tutto 1030 schede”.

Dal par. 17 emerge che gli elettori iscritti che hanno votato sono 856. Tanto premesso, dal par. 20 emerge che le “schede autenticate non utilizzate per la votazione sono n. 174”, ma non risulta accertata la corrispondenza tra “il numero delle schede autenticate non utilizzate ed il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato”.

Ritiene il Tribunale che la censura non sia meritevole di accoglimento, atteso che la lacuna lamentata è agevolmente colmabile mediante il riferimento, da un lato, agli elettori iscritti che hanno votato (856: cfr. pag. 27 del verbale), dall'altro, agli elettori

iscritti della Sezione (n. 1.030: cfr. pag. 9 del verbale), la cui differenza (174) corrisponde esattamente al numero delle schede autenticate non utilizzate indicate alla pag. 29 del predetto verbale).

Sezione n. 9.

9.a) Dal par. 5 emerge che i votanti sono 917, ma il Presidente ha ommesso di accertare e/o dichiarare il numero di schede da autenticare ed autenticate con il timbro assegnato alla sezione.

Dal par. 20 emerge inoltre che le "schede autenticate non utilizzate per la votazione sono n. 153": il dato è incomprensibile, ove si consideri che, non essendo stato verbalizzato il numero delle schede autenticate con il bollo della sezione, non si comprende quale sia il procedimento seguito per effettuare il relativo calcolo rispetto al numero delle schede (766) utilizzate dagli elettori che hanno votato.

Invero, anche a voler considerare il numero delle 917 schede complessivamente firmate dagli scrutatori (insufficiente a ritenere autenticate le schede), il dato sarebbe incongruente posto che, se dalle 917 schede devono essere sottratte le 766 schede utilizzate dagli elettori che hanno votato, residuerebbero n. 151 schede e non 153.

Inoltre, non risulta accertata la corrispondenza tra "il numero delle schede autenticate non utilizzate ed il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato" e la relativa motivazione in caso di riscontrata incongruenza.

Risulta infine violato l'art. 47 d.P.R. n. 570/1962, in tema di autenticazione delle schede da utilizzare per la votazione, e dell'art.

53, commi 1 e 3, d.P.R. cit..

La censura è infondata, essendo emerso, all'esito della disposta verifica, la corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate a quello degli elettori iscritti che non hanno votato, pari in entrambi i casi a 151.

I ricorsi riuniti devono quindi essere accolti, nei limiti suindicati, con la conseguente necessità di procedere alla rinnovazione delle operazioni elettorali relativamente alle Sezioni n. 3, 4 e 5.

Sussistono infine giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, atteso che la fondatezza delle ragioni dei ricorrenti è emersa solo all'esito dell'incombente istruttorio disposto dal Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 1398/2015 e n. 1399/2015, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno e della Commissione Elettorale Circondariale del Comune di San Marzano sul Sarno, li accoglie relativamente alle Sezioni nn. 3, 4 e 5, e per l'effetto dispone la rinnovazione delle operazioni elettorali relativamente alle suddette Sezioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio
2016 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il - 9 FEB. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

